

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6019 del 10/11/2017
Oggetto	RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO-ASSIMILATI (2,00 l/s), NEL COMUNE DI CAMPEGINE(RE) - NUOVO TITOLARE: REPSOL ITALIA SPA - PRAT. RE04A0032
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6254 del 10/11/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Oggetto: RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO-ASSIMILATI (2,00 l/s), NEL COMUNE DI CAMPEGINE(RE) – NUOVO TITOLARE: REPSOL ITALIA SPA – PRAT. RE04A0032.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la D.G.R. del 9 dicembre 2014 n. 787, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico”,
- la D.G.R. del 14 dicembre 2015 n. 2067, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali,
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)”,
- la D.G.R. 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001.

Visti:

-la domanda, inviata all’STB-Affluenti Po sede di Reggio Emilia in data 15/04/2016 e acquisita con protocollo PG.2016.0269579, avanzata da Filippo Forlani in qualità di procuratore speciale di Repsol Italia SpA, P.Iva 00151550340, di rinnovo e cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica

sotterranea nel comune di Campegine (RE), ad uso consumo umano, industriale, igienico ed assimilati ed irrigazione aiuole, assentita alla Vi.B.Oil Srl, C.F. e P.I. 01777070200, con atto n. 15335 del 20/11/2013 (cod. sisteb RE04A0032);

-la comunicazione, inviata all'STB-Affluenti Po sede di Reggio Emilia in data 06/04/2016 e acquisita con protocollo PG.2016.0244261, presentata da Piero Bortolotti in qualità di legale rappresentante di Vi.B.Oil Srl, di rinuncia alla concessione esercitata in località Caprara, Comune di Campegine (RE), su terreno distinto catastalmente al Fg. 8, mapp. 77, a seguito dell'affitto d'azienda per anni 15 della stazione di servizio carburanti presso la quale è attiva la derivazione di acqua pubblica (di cui alla determina di concessione n. 15335 del 20/11/2013 cod. sisteb RE04A0032) a favore di REPSOL Italia SpA con assenso al subentro di quest'ultimo;

-la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22, art. 24, comma 2, che proroga al 30 giugno 2016 il termine ultimo di presentazione delle istanze di rinnovo per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2015.

Dato atto che:

- i dati di sintesi della derivazione, concessa con atto n. 15335 del 20/11/2013, sono i seguenti:
 - Nome Corpo Idrico: Conoide Enza – confinato superiore;
 - Codice Corpo Idrico: 0370ER-DQ2-CCS;
 - Profondità pozzo 101 m, fenestrature da -90 a -99 m;
 - portata massima 2,00 l/s;
 - volume di prelievo pari a 2.530,00 mc/anno;
- il pozzo è ubicato su terreno contraddistinto al mappale n.77, del foglio n. 8 del NCT del Comune di Campegine (RE) - coordinate UTM*32: X = 618.520 Y = 960.330;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta;

Dato atto inoltre:

-che, dall'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, si evince che l'uso, cui l'acqua prelevata è destinata, riguarda le esigenze idriche inerenti l'attività di autolavaggio, i servizi igienici e l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza aziendale relativi ad una stazione di servizio per distribuzione carburanti e pertanto, le destinazioni d'uso applicabili sono "l'uso igienico ed assimilati" e "l'uso irriguo area verde aziendale";

-che, le destinazioni d'uso richieste - igienico ed assimilati e irriguo area verde - non sono quantificabili per tipologia d'uso e pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, si applica il canone più elevato fra i diversi usi;

-che l'importo del canone, considerata la portata d'esercizio della derivazione di 2,00 l/s per la tipologia di appartenenza, corrisponde al minimo previsto;

-che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso "igienico-assimilati" per cui il canone è fissato ai sensi della lettera f), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;

-del pagamento delle spese di istruttoria, pari a € 88,00 effettuato in data 31/03/2016;

-del regolare pagamento dei canoni di concessione fino all'annualità 2017 compresa, pari a € 161,16;

-della regolare costituzione del deposito cauzionale da parte di Repsol Italia SpA in data 08/11/2017, pari a € 250,00;

-che la richiesta di rinnovo e cambio di titolarità della concessione è stata assoggettata al procedimento di cui agli artt. 27 e 28 del R.R. 41/01;

D E T E R M I N A

a) di assentire, in favore di Repsol Italia SpA, P.Iva 00151550340, con sede in Milano, via Caldera n.21, il

rinnovo e la titolarità della concessione a derivare acqua pubblica, precedentemente rilasciata con atto n. 15335 del 20/11/2013 alla Vi.B.Oil Srl (cod SISTEB RE04A0032),

- b) di confermare che il prelievo sarà esercitato dal corpo idrico sotterraneo denominato Conoide Enza – confinato superiore (0370ER-DQ2-CCS) con portata massima di 2,00 l/s per un volume di 2350 mc/anno, il località Caprara nel comune di Campegine (RE), ad uso “igienico ed assimilati”;
- c) di fissare la scadenza della concessione fino alla data del 31/12/2026;
- d) di approvare il “Disciplinare”, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa, allegato e parte essenziale ed integrante della presente determinazione che dovrà essere firmato e sottoscritto in originale da legale rappresentante del titolare;
- e) di fissare l’importo dei canoni di concessione per l’anno 2017, in funzione della portata massima di 2,00 l/s e dell’uso igienico-assimilati, per un importo pari a €161,16;
- f) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento dei canoni annui di concessione, relativi alla concessione di derivazione, nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- g) di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale: per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315, per le spese d’istruttoria nel Capitolo n. 04615, per i depositi cauzionali nel Capitolo n. 07060;
- h) di dare atto che l’Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell’utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall’art. 22 del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall’art. 48 del R.R. n. 41/01;
- i) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell’atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relative riduzione del canone demaniale di concessione
- j) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge e di stabilire che il cambio di titolarità di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell’atto stesso da parte del concessionario, previo versamento dei canoni dovuti e dei depositi cauzionali;
- k) di dare atto che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso;
- l) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati
- m) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
- n) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Responsabile
Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dott. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (A.R.P.A.E.)

DISCIPLINARE TECNICO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **igienico ed assimilati ed irriguo aree verde aziendali** in territorio del Comune di **Campegine (RE)** località Caprara chiesta dalla ditta **Repsol Italia Spa** (00151550340).

Cod. SISTEB **RE04A0032**

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- il prelievo avviene mediante un pozzo avente una profondità di mt. 101,00 con tubazioni del diametro interno di mm 180 dal piano di campagna a m -15 e di mm 125 da m -15 a m -101, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,24 avente una portata di esercizio di l/s 2,00;
- le opere di prelievo sono site in località Caprara del Comune di Campegine (RE) su terreno di proprietà della ditta Vi.B.Oil SrL, affittato per anni 15 alla Repsol Italia SpA, censito al foglio n. 8 mappale n.77, coordinate UTM-RER: X = 618.520 Y = 960.330;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per uso le esigenze idriche inerenti l'attività di autolavaggio, i servizi igienici e l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza aziendale relativamente ad una stazione di servizio per la distribuzione di carburanti con un consumo annuo di mc 2.530,00.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica, da derivarsi secondo la portata massima nonché nel volume stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, dovrà essere esercitato durante il ciclo di attività della stazione di servizio per l'intero arco dell'anno, per circa 1 ora e 20 minuti al giorno, per un totale di circa 270 giorni.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4

Rinnovo della concessione

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art.7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5

Canone della concessione

5.1 La L.R. n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni e stabilito che l'aggiornamento degli importi viene effettuato dalla Giunta Regionale, tenuto conto del tasso d'inflazione programmata e delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica.

5.2 L'importo del canone per l'anno **2017** consiste in **€ 161,16** ed è versato prima del ritiro della presente concessione. Le annualità successive andranno versate entro il 31 marzo di ogni anno.

5.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6

Deposito Cauzionale

6.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di €161,16, da versare prima del ritiro del presente atto di concessione.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

7.1 Dispositivo di misurazione - Il concessionario dovrà procedere entro 3 mesi dal ritiro del presente provvedimento all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate.

7.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001.

7.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.8 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Articolo 8

Sanzioni

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 17 RD. 1775/1933, a quella prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare, nonché alla decadenza del titolo nei casi di cui all'art 32 del R.R. 41/2001.

La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9
Osservanza di Leggi e Regolamenti

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

Firmato il concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.